

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella



Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Sede Legale: Via Piane - 63071 ROTELLA (AP)

Tel. +39.0736829437

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: apic809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: <https://omnirotellamontalto.edu.it>



Prot. *vedi file segnatura*

Montalto Marche, *data come da file segnatura*

A tutto il personale docente e non docente

Albo *on line* – sezione *Altro*

Amministrazione Trasparente – *Personale* –
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Oggetto: **ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI – ADEMPIMENTI DIPENDENTI**

Si ricorda alle SS.LL che, a seguito dell'entrata in vigore della L.190/2012 c.d. "legge anticorruzione", questa Istituzione deve procedere tempestivamente alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, per via telematica, dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati - anche a titolo gratuito - ai propri dipendenti (incarichi retribuiti, compresi e non compresi nei compiti e doveri di ufficio).

Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, al dipendente pubblico possono essere affidati incarichi esterni da parte di un altro ente o da parte di privati, purché gli stessi abbiano natura saltuaria e sporadica (occasionalità della prestazione) e non presentino situazioni di conflitto di interessi: ***l'inosservanza della norma comporta, in capo al dipendente, la responsabilità disciplinare che può estendersi fino all'obbligo di restituire il compenso eventualmente ricevuto all'ente di appartenenza.***

Il primo comma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3, **salvo la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale**, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per incarichi retribuiti oggetto delle autorizzazioni da parte dell'Amministrazione di appartenenza devono intendersi tutti gli incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;**
- f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni.

Tutto ciò premesso, coloro i quali abbiano svolto nell'anno 2025 o stiano svolgendo nel presente anno scolastico incarichi retribuiti che siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, sono tenuti a dichiararli, compilando l'apposita scheda (allegato 1 alla presente comunicazione) disponibile presso la Segreteria della Scuola, entro e non oltre il termine del **30/10/2025**.

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe, gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti, nei casi indicati dalla Circolare 5 del 29/5/1998, punto 2, comma 6 per cui è prevista l'esclusione (es.: redditi derivanti dall'esercizio di attività libero – professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo – professionale).

La presente nota è pubblicata in Albo *on line* e in Amministrazione trasparente del sito web dell'Istituto Omnicomprensivo Rotella Montalto Marche e ha valore di notifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Giorgi
Documento firmato digitalmente